



CITTA' DI MESAGNE

Provincia di Brindisi

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Via Roma n. 2 – 72023 ? Tel. 0831/732228 – Fax 0831/777403

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO
URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE E PER TELECOMUNICAZIONI
RADIOTELEVISIVE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI MAGNETICI.**

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

(Dott. Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI)

INDICE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Capo I - Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione - Principi fondamentali e definizioni

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Art. 4 - Inserimento ambientale

Capo III - Procedure autorizzative

Art. 5 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio

Art. 6 - Parere dell'Amministrazione sanitaria

Art. 7 - Messa in esercizio dell'impianto

Art. 8 - Limiti e divieti

Art. 9 - Gruppo Tecnico di Valutazione

Capo IV - Catasto, monitoraggio e controllo

Art. 10 - Catasto Comunale degli impianti

Art. 11 - Obblighi e compatibilità generali

Art. 12 - Vigilanza e controllo

Art. 13 - Rilocalizzazione degli impianti

Art. 14 - Sanzioni

Capo V - Partecipazione e informazione

Art. 15 - Partecipazione

Art. 16 - Informazione e formazione

Capo VI - Norme Transitorie

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Entrata in vigore

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge Regione Puglia 30 novembre 2000 n. 17 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale ";

Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20 febbraio 2001 n. 146 - "Atto di indirizzo per l'installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento ";

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 - "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ";

Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante - "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi ";

Legge Regione Puglia 08 marzo 2002 n. 5 - "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz ";

Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 -"Codice delle comunicazioni elettroniche "

Legge 16 gennaio 2003 n. 5 - "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica ".

Capo I - Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione - Principi fondamentali e definizioni

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.

36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella citata legge quadro, nonché a quelli espressi dalla Legge Regionale Puglia 8 marzo 2002, n.5.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e nelle more dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 4, comma 2, L.R. Puglia n. 5/2002, disciplina le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti", nonché il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- **legge quadro:** legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- **esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- **limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1;
- **valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

obiettivi di qualità sono:

- **I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili**, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dall'articolo 4 e fissati, nelle more dell'intervento regionale, dal presente regolamento;
- **I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico**, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- **esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici**: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- **esposizione della popolazione**: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, a eccezione dell'esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;
- **stazioni e sistemi o impianti radioelettrici**: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- **impianto per telefonia mobile**: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- **impianto fisso per radiodiffusione**: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- **aree sensibili**: aree per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione: della presenza di recettori ritenuti sensibili in ragione delle particolari condizioni di età o di salute; della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture c/o servizi a elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale. Nelle more dell'emanazione della regolamentazione regionale, le aree sensibili vengono perimetrate dal Comune in sede di predisposizione del piano di settore.

Art. 2 - Obiettivi

1. Con il presente Regolamento, ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, al suo corollario A.L.A.R.A. (As Low As Reasonably Possible), ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art 1 lett. e) della Legge n. 36/2001, il Comune intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dai potenziali effetti nocivi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici;
- c) la perequazione dei cittadini ai fini dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- d) la salvaguardia e la tutela del paesaggio, dei beni artistici e monumentali, allo scopo di preservare Mesagne "Città d'arte e turistica" nel suo decoro architettonico ed ambientale e comunque nelle sue spiccate valenze estetiche e testimoniali.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 - Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, progetti che contemplino il ricorso alle migliori soluzioni tecniche disponibili al momento della richiesta, che garantiscano il minor impatto possibile degli impianti sulla salute dei cittadini, mediante la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Capo II - Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

Art. 4 - Inserimento ambientale

1. I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto estetico e miglior inserimento nell'ambiente circostante e, ove possibile, localizzare i nuovi impianti al di fuori del centro abitato.
2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura, solo se la struttura è collocata fuori dal centro abitato, fatti salvi casi eccezionali, singolarmente valutati dal Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9, in presenza di particolari esigenze tecniche, ambientali o sanitarie.
4. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee al momento in concreto disponibili.
5. All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base e le dovranno presentare un aspetto tale da mimetizzarsi nell'immagine dell'edificio e non arrecare impatto visivo pregiudizievole nel contesto urbano circostante.
6. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore – allo stato racchiusa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.
7. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base per la telefonia cellulare, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralici o pali) sono considerati impianti tecnologici privati di interesse pubblico, assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.
8. Ai fini della localizzazione delle stazioni radio base sul territorio si individuano tre diverse zone:

a) aree non idonee perché:

- ricadenti nel perimetro di “aree sensibili”;
- la localizzazione contrasta con le previsioni degli strumenti urbanistici;
- i valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti da ARPA, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono l’installazione di nuovi ;

b) aree di attenzione corrispondenti alle zone incluse all’interno del perimetro del centro abitato, incluse quelle vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

c) aree compatibili corrispondenti alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in ambiti soggetti al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici.

9. Nelle aree di tipo a) è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base.

10. Nelle aree di tipo b) la installazione delle stazioni radio base va operata prioritariamente su strutture di supporto preesistenti (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza). In tali casi, se tecnicamente possibile, la collocazione degli apparati dovrà avvenire all’interno dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell’ambiente. All’interno del perimetro dei centri abitati, escluso il centro storico, la realizzazione di nuovi tralicci o nuovi pali dovrà avvenire prioritariamente nell’ambito di parcheggi scambiatori o rotatorie viarie o cimiteri e aree di rispetto cimiteriali, previa verifica della compatibilità di tali localizzazioni con le previsioni dei vigenti strumenti di programmazione dei LL.PP. In ogni caso l’altezza del centro elettrico delle antenne dovrà essere superiore a quelle degli edifici circostanti. Non sono considerate strutture autonome quelle di dimensioni tali da poter essere equiparate, ai fini dell’impatto visivo, alle normali antenne di ricezione televisiva (antenne “Yagi - Uda” etc).

11. Nelle aree di tipo c) sono ammesse nuove stazioni radio base a condizione che siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l’impatto sul paesaggio.

12. Tutti gli interventi che concernano gli impianti già esistenti su edifici vincolati o di interesse storico-architettonico – fatta eccezione per la sola manutenzione ordinaria – ricadono nel campo di applicazione del presente Regolamento.

13. Ai fini della localizzazione e delocalizzazione degli impianti i gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico, individuando siti distanti da strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche di ogni ordine e grado e relative pertinenze che vengono ritenute aree sensibili da tutelare, e ciò fino a quando non vengano definiti dalla Regione i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili".

Capo III - Procedure autorizzative

Art. 5 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie e alla protezione civile, nonché per reti a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003.

2. Il soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA, per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, deve contestualmente trasmettere al Comune, oltre alla documentazione di cui all'allegato A o B al presente Regolamento, anche:

- a) copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;
- b) copia delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio all'installazione dell'impianto validamente espresso nei modi di legge;
- c) copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto.

3. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R. n. 5/2002, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il "Piano di stralcio comunale", consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste

delle future installazioni di impianti. Saranno rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo edilizio relative ad impianti difformi dal "Piano di stralcio comunale" e dal "Piano di Installazione comunale", salva la possibilità di concordare nuove e diverse localizzazioni alla luce di comprovate esigenze sopravvenute alla elaborazione del vigente "Piano di stralcio comunale".

4. L'Amministrazione comunale, in sede di predisposizione del piano di installazione comunale, darà preferenza a siti di proprietà comunale, anche al fine di assicurare la agevole ispezionabilità dell'impianto e delle relative pertinenze tecnologiche e quindi di garantire l'effettività dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti alla Autorità pubblica.

5. Il trasferimento della titolarità dell'impianto deve essere formalmente comunicato alle competenti autorità.

6. L'installazione degli impianti provvisori soggiace alle prescrizioni dettate dalla D.G.R. Reg. Puglia del 22.2.2001, n. 146, ovvero da eventuali successive disposizioni in materia.

7. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal regolamento comunale in materia di "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali"

8. Per l'attività connessa alla pianificazione, all'istruttoria delle singole domande di autorizzazione ed alla verifica del corretto insediamento degli impianti è dovuto, a titolo di diritti di istruttoria, un importo da versare contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o della denuncia di inizio di attività, graduato secondo la complessità delle prestazioni richieste e determinato in via generale dal Dirigente con proprio atto.

Art. 6 - Parere dell'Amministrazione sanitaria

1. A norma del precedente articolo 5 il perfezionamento del titolo di legittimazione è subordinato all'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), che dovrà essere depositato al Comune a cura del richiedente.

2. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo di legittimazione.

3. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia presente nel "Piano di installazione comunale" o nel "Piano stralcio comunale" di cui all'art. 7 L.R. n. 5/2002 .

Art. 7 - Messa in esercizio dell'impianto

1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo autorizzatorio presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

Art. 8 - Limiti e divieti

1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio. In tale prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla sussistenza di specifici interessi storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, si riserva di valutare congiuntamente e concordare con le parti interessate possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto alle esigenze tecniche dei gestori del servizio.

2. Per il perseguimento di tali finalità il Comune entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvedere ad adottare il "Piano di installazione Comunale", individuando le proprietà immobiliari del Comune e in genere le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree comunali contemplate dal "Piano di Installazione Comunale" saranno regolate da apposita convenzione e prevedranno la corresponsione di un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, che sarà destinato prioritariamente alla realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio continuo, allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

3. Il "Piano di Installazione Comunale" è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale dopo la scadenza del termine per la presentazione del "Piano di stralcio comunale" da parte dei gestori.

4. Il Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto sanitario, urbanistico, estetico ed ambientale, favorendo la installazione di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt (micro BTS) o a mini BTS.

5. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti non dovranno superare i limiti prescritti nell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (6 volt/metro) ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

6. Onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido e all'interno di parchi gioco, nonché su aree e servizi similari.

7. La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio" soggiace all'autorizzazione da parte degli Enti preposti e alle relative condizioni e/o prescrizioni indicate nelle medesime autorizzazioni.

8. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore al Comune.

Art. 9 - Gruppo Tecnico di Valutazione

1. Ai fini della ottimale localizzazione degli impianti e per garantire una efficace valutazione dei Programmi Triennali e l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, l'Amministrazione Comunale costituirà un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) che cesserà dalle sue funzioni alla scadenza del mandato.

2. Il GTV, coordinato dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, sarà costituito:

- dai rappresentanti degli uffici comunali coinvolti e cioè dall'Assessore all'Urbanistica ed alle Politiche Ambientali, dai Responsabili del Servizio Urbanistica, Lavori pubblici, e del Servizio Ecologia ed Ambiente,
- da un rappresentante dell'ARPA;

- ❑ da un rappresentante dell'Ufficio Sanitario;
- ❑ da un rappresentante dei concessionari degli impianti designato dagli stessi;
- ❑ da due consiglieri comunali dei quali uno espressione della minoranza;
- ❑ da un rappresentante dei comitati cittadini interessati;
- ❑ da un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986,

ed avrà lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti.

3. Il Gruppo Tecnico di Valutazione così costituito avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi del "Piano di Installazione Comunale", e provvedere nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti.

4. L'Amministrazione Comunale fornirà al Gruppo Tecnico di Valutazione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, tutte le informazioni in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Gruppo Tecnico di Valutazione dovrà essere promossa dall'Assessore competente.

5. E' altresì garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria procedimentale il diritto all'informazione della popolazione residente impegnando l'Amministrazione comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese.

6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può eventualmente avvalersi di una consulenza esterna (ad es. Esperto in materia elettromagnetica, ecc...).

Capo IV - Catasto, monitoraggio e controllo

Art. 10 - Catasto Comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.

2. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, e tale dichiarazione deve contenere la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e

geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura.

3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. Puglia n. 5/2002.

Art. 11 - Obblighi e compatibilità generali

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni normative: Legge n. 46/1990, D.P.R. n. 447/1991, Legge n. 818/1984, D.P.R. n. 547/1955, D.Lgs. n. 626/1994, D.M. n. 314/1992, Legge n. 447/1995 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.

2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.

3. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cura e spesa l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.

4. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.

5. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto,

a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

6. Il proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

8. I gestori dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;

9. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile e di radiotelevisione devono individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio.

Art. 12 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli ed a monitoraggio continuo durante tutto l'anno:

3. almeno due volte all'anno.

4. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.

5. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo

e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C dello stesso DPCM.

6. Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della legge n.66/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni. È fatta salva la previsione richiamata nell'art. 14 della L.R. n. 5/2002 in tema di piani di risanamento.

7. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

8. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).

9. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art. 12, comma 6, della L.R. n. 5/2002.

Art. 13 - Rilocalizzazione degli impianti

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento comunale;
- b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento.

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale e dal Piano di Installazione.

Art. 14 - Sanzioni

1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento e dunque salvo maggiore sanzione prevista dall'articolo 15

della legge quadro, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta le sanzioni di cui ai successivi commi.

- Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione o della concessione edilizia ovvero della DIA di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro e l'amministrazione comunale competente ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto. E' fatto salvo quanto disposto all'articolo 15 della legge quadro.
- L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione comunale competente è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro, unitamente alla sanzione di sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata da parte dell'autorità competente, che ordina altresì l'immediata cessazione dell'attività.
- La mancata presentazione da parte dei soggetti obbligati della dichiarazione prevista all'articolo 11, comma 4, è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro per ogni impianto a cui si riferisce la violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare superiore a 100 mila Euro, essa è ricondotta e comminata in tale ultima misura. In tali casi, l'amministrazione comunale competente, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa stabilito, pena la cessazione dell'attività dell'impianto.
- Il superamento dei limiti di esposizione previsti dall'articolo 3 del d.m. 381/1998, ovvero dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro a 25 mila Euro. In tal caso l'amministrazione comunale competente diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di immediata cessazione dell'attività, nonché la revoca del provvedimento comunale di assenso all'installazione.

- I titolari degli impianti soggetti a risanamento ai sensi dell'articolo 14 che non effettuano le relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune, sono soggetti alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro a 25 mila Euro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche del sistema penale".

2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo, nonché al risarcimento a terzi dei danni subiti da violazione di legge. Nel caso di inerzia del Comune nell'esercitare i compiti di vigilanza e controllo a esso affidati nel presente articolo, l'Assessore regionale all'ambiente, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede in via sostitutiva, stabilendo con proprio decreto tempi e modalità.

Capo V - Partecipazione e informazione

Art. 15 - Partecipazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed alle normative in tema di accesso alle informazioni ambientali, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale.

Art. 16 - Informazione e formazione

1. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

Capo VI - Norme Transitorie

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti intesi al perfezionamento titolo autorizzatorio pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute.

2. Il Comune, nelle more dell'approvazione del Piano di installazione comunale, si impegna a concordare con i gestori l'allocazione degli impianti relativi ai procedimenti pendenti anche in siti diversi o alternativi a quelli richiesti attraverso apposite

conferenze di servizio di cui all'art. 14 della Legge n. 241/1990 da attivarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.

4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti **allegati** :

A - Modello A dell'allegato n.13 del D. Lgs. n.259 del 1° agosto 2003;

B - Modello B dell'allegato n.13 del D. Lgs. n.259 del 1° agosto 2003;

C - Elenco e ubicazione degli impianti esistenti sul territorio.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.